

Legge 5 marzo 1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1977, n. 63)



Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. apostoli Pietro e Paolo.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della Festa Nazionale della Repubblica e quella della Festa della Unità Nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

Art. 2

Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Art. 3

Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1977

Leone

Andreotti - Anselmi - Stamatì - Malfatti - Bonifacio

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio